

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1114-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 1° giugno 1978
modificato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei
deputati nella seduta dell'8 novembre 1978 (V. Stampato n. 2239)*

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 1978*

**Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7
della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico
delle isole minori**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, nu-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

minori, è aumentata di 7.635 milioni di lire, così ripartiti:

- 700 milioni nell'anno finanziario 1978;
- 2.750 milioni nell'anno finanziario 1979;
- 2.750 milioni nell'anno finanziario 1980;
- 1.435 milioni nell'anno finanziario 1981.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mero 378, è complessivamente aumentata, a partire dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno finanziario 1981, di 7.635 milioni di lire, dei quali 700 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1978 e 2.750 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1979.

Le quote annuali di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 sono determinate dalla legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla legge 9 maggio 1950, n. 307, e dalla legge 19 maggio 1967, n. 378, al Ministero della sanità, in attuazione della legge 22 luglio 1975, numero 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, passa alle regioni interessate, fermi restando le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua di competenza del Ministero della difesa.

Art. 4.

Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilità dei mezzi della marina militare. Copia del predetto piano è trasmessa alle regioni e agli enti interessati.

Quando ricorrono particolari necessità le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

All'onere di 700 milioni relativo all'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pubblici e privati come previsto dall'articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378. In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla marina militare.

Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, è trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanità e della marina mercantile.

Le convenzioni già stipulate a norma del predetto articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378, continuano ad avere validità fino alla loro scadenza.

Art. 5.

Per la prima attuazione della presente legge, ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predisponde una relazione sul funzionamento del servizio idrico delle isole minori, con particolare riferimento ai fabbisogni di ciascuna isola, alle capacità ricettive dei serbatoi per la raccolta dell'acqua in ciascun sorgitore, alla disponibilità e alla capacità delle proprie unità di rifornimento acqua. La relazione è presentata dal Ministro della difesa che provvede a trasmetterla alle Camere.

Entro lo stesso termine, sentite le regioni interessate, il Ministro della difesa redige inoltre il primo programma di rifornimento annuale.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1978 e 1979 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti sul capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari 1978 e 1979.

Identico.